

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 22.01.2013

**OGGETTO: Servizio Cave – Danno ambientale - indirizzi.**

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore **17,00** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	<b>X</b>	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	<b>X</b>	
Graziani Domenico	Assessore	<b>X</b>	
Federico Roberto	Assessore		<b>X</b>
Silvagni Bruno	Assessore		<b>X</b>
Giorgi Claudio	Assessore	<b>X</b>	
Libertini Camillo	Assessore	<b>X</b>	
Miccinilli Angelo	Assessore	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott. **Luigi Pilone**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA

**Vista** l'autorizzazione n. 10 del 09.06.1999, relativa alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in loc. "Perazzete" in agro del Comune di Priverno, distinta in catasto al F.g. n. 42 p.lle anche parziali – nri – 39-41-59-60-61-65-66-75-68-36-56-57-58-37-38-43-44-69-51-50-33-73-34 e 35;

**Vista** l'autorizzazione n. 10 bis del 05.02.2003, con la quale è stata permessa la prosecuzione dell'attività estrattiva per ulteriori 30 mesi a partire dal 09.06.2002;

**Vista** l'istanza prot. N. 11041 del 04.07.2003 presentata dalla Soc. Priverno Cave, ai sensi dell'art. 38, comma 2, L.R. 27/1993, relativa al *"progetto di coltivazione e recupero ambientale relativo all'ampliamento della cava di calcare in loc. Perazzete del Comune di Priverno"*;

**Vista** la determinazione n. 25 del 13.07.2004 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione;

**Vista** la convezione stipulata in data 08.01.2004 rep. N. 4264/04;

**Vista** la determinazione n. 51 del 13.10.2004, con la quale il Comune di Priverno ha autorizzato l'ampliamento della cava estrattiva di calcare sita in agro del Comune di Priverno *"distinta in catasto al Fg 42 particelle – anche parziali – 39-41-59-60-61-65-66-75-68-36-56-57-58-37-38-42-44-69-51-50-33-73-34-35, con la precisazione che l'ampliamento in questione riguarda terreni distinti in catasto al Fg. 42 particelle – anche parziali – 31-32-33-86-101 e 103, con l'esclusione dell'area boscata sita a nord del terreno oggetto di ampliamento, in prossimità del confine della cava originaria; l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Priverno con determinazione n. 51/2004"*;

**Vista** l'istanza con la quale la soc. Priverno Cave Srl ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva di cui alla Determinazione n. 51 del 13.10.2004;

**Vista** la determinazione n. 78 del 18.12.2007, con la quale l'autorizzazione n. 51 del 13.10.2004 è stata prorogata per ulteriori 18 mesi a partire dal 13.10.2007;

**Visto** che, con determina n. 202 del 30.03.2009, è stata concessa ulteriore proroga di mesi 12;

**Visto** che, con determina n. 174 del 13.04.2010, è stata concessa una proroga di 4 mesi, al solo fine di portare a compimento l'opera di recupero del territorio interessato alla riqualificazione ambientale;

**Visto** che, con nota prot. N.11731 del 01.07.2010, il Comune di Priverno ha chiesto alla società istante documentazione idonea, al fine di verificare lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004;

**Considerato** che la documentazione richiesta è stata prodotta dalla soc. Priverno Cave Srl. in data 20.07.2010;

**Considerato** che, in data 27.07.2010, prot. N. 13179, il Comune di Priverno ha chiesto documentazione integrativa degli atti tecnici e l'adeguamento della polizza fideiussoria;

**Considerato** che la soc. Priverno Cave S.r.l. non ha prodotto la documentazione richiesta e non ha effettuato l'adeguamento della polizza fidejussoria;

**Considerato** che, in data 01.02.2011, la soc. Priverno Cave ha presentato un progetto per il completamento dei lavori di riambientazione dell'area e che tale progetto è risultato carente, coma da richiesta integrazione documentale del 13.04.2012 prot. N. 6148;

**Visto il verbale** di sopralluogo del 09.03.2011, effettuato presso il sito estrattivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004, alla presenza dei funzionari preposti della Regione Lazio, del funzionario comunale, del tecnico esperto del Comune di Priverno e del titolare Amministratore della Società Priverno Cave sottoscritto dagli stessi, dal quale è risultato quanto segue:

*“Sono stati rilevati sconfinamenti in corrispondenza dell'ultimo ampliamento localizzato a nord ovest area di cava, precisamente a nord e sud dell'area stessa quantificabile, approssimativamente, in mq 150×10, area nord e mq 150×30 area sud;*

- *la pendenza, media, viene rilevata in 50° superiore a quanto autorizzato in progetto 42°;*
- *la quota del piazzale di cava è più bassa rispetto a quanto autorizzato di circa ml 12,50;*
- *l'area di cava non è oggetto di recupero morfologico, ad eccezione di un modesto recupero sul lato nord ovest del sito estrattivo;*
- *non sono stati rilevati recuperi vegetazionali;*
- *la polizza fidejussoria è scaduta nel 2007”*

**Considerato che** la Soc. Priverno cave Srl non ha prodotto controdeduzioni in merito;

**Considerato** che, con nota del 13.04.2011 prot. N. 6148 del 14.04.2011, il Comune di Priverno invitava la soc. Priverno Cave Srl a produrre documentazione integrativa in relazione al progetto di completamento lavori di riambientazione della cava sita in loc. “Perazzete”;

**Rilevato** che la documentazione richiesta non è stata prodotta;

**Considerato** che, con nota del 18.11.2011 prot. N. 20382, il Comune di Priverno invitava, nuovamente, la soc. Priverno Cave Srl a costituire apposita garanzia reale circa i lavori di ripristino ambientale e, contestualmente, la costituiva in mora per tutti i danni subiti e subendi;

**Rilevato** che, con nota, acquisita al prot. in data 27.12.2011 n. 22678, la soc. Priverno Cave Srl contestava la nota del Comune di Priverno del 18.11.2011, ritenendo che *“...il Comune ....ha dilazionato l'approvazione del richiesto progetto di riambientazione, chiedendo una serie di atti integrativi di cui alcuni già definiti nello stesso progetto di riambientazione, altri utili soltanto ai fini dell'autorizzazione od ampliamento di una nuova cava...”*;

**Considerato** che la mancata integrazione documentale è ostativa alla approvazione del progetto di riambientazione e che al mancato ripristino della cava è fonte di danno ambientale;

**Considerato** che, con nota del 24.02.2012 prot. 3614, il Comune di Priverno diffidava la soc. Priverno Cave Srl a risarcire il danno ambientale derivante dal mancato ripristino ambientale della cava sita in loc. “Perazzete”;

**Rilevato** che con nota acquisita al protocollo del Comune di Priverno in data 30.03.2012, n. 6358 del 02.04.2012, la soc. Priverno Cave Srl si riportava alla sua nota del 27.12.2011 prot. n. 22678, innanzi già citata;

**Considerato** che con nota del 16 agosto 2012 prot. N. 14991 il Comune di Priverno comunicava l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'art. 28 della L.R. 17/2004;

**Considerato** che con nota del 26.09.2012, acquisita al prot. del Comune di Priverno in data 28.09.2012, n. 17404, la Soc. Priverno Cave Srl presentava le proprie osservazioni;

**Ritenuto** che le osservazioni prodotte dalla Soc. Priverno Cave Srl non hanno introdotto elementi nuovi di valutazione, essendo tese, le stesse, a ribadire la non assoggettabilità della Società al procedimento sanzionatorio avviato *"in quanto la società ha sempre operato sulla scorta di autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale di Priverno"*;

**Considerato** che con determinazione n. 333 del 6.11.2012, pubblicata in elenco all'albo pretorio dal 6 novembre 2012, il Comune di Priverno concludeva il procedimento amministrativo, avviato con nota del 16 agosto 2012 prot. n. 14991, ed irrogava alla soc. Priverno Cave srl, in considerazione del maggior scavo rispetto alle quote di progetto di recupero, pari a 277.876 mc., e ad alla luce del mancato recupero delle aree di cava, la sanzione di Euro 70.000,00 (settantamila) per aver esercitato attività di coltivazione in mancanza della prescritta autorizzazione, ed ulteriori sanzioni ascrivibili al procedimento;

**Evidenziato** che:

- 1) la Soc. Priverno Cave Srl non ha prodotto la documentazione integrativa relativa al progetto di completamento dei lavori di riambientazione;
- 2) la soc. Priverno Cave Srl non ha prodotto l'adeguamento della polizza fideiussoria né tanto meno ha rinnovato la polizza n. 96/37340953 del 6 ottobre 2004 la cui durata espressamente limitata ad anni quattro, emessa a tutela del ripristino ambientale;
- 3) il mancato recupero e ripristino ambientale sia dell'area di cava originaria che dell'area di ampliamento ha cagionato un grave danno ambientale al Comune di Priverno;
- 4) i lavori di ripristino ambientale, come da valutazione del tecnico ing. Nicola Martino, sono stati quantificati in € 817.636,68.

**Evidenziato** inoltre che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 17/2004 *"....3. Il comune segnala all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione"*;

**Considerato** che il danno ambientale cagionato al Comune di Priverno rende necessario determinare le iniziative a tutela del Comune di Priverno in ossequio a quanto previsto dall'art. 309 del d.lgs. 152/2006, dandone la dovuta comunicazione agli enti interessati e prefissi dalla legge;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;


con votazione unanime,

## DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte, di dare mandato all'Avv. Marcello Montalto, con studio in Latina **Viale XXIV Maggio, 74**, di procedere ad una azione giudiziale per i danni subiti dall'Ente agendo nei confronti di coloro che risulteranno responsabili.

Dare mandato, altresì di ottemperare a quanto disposto all'art. 25, comma 3, della legge regionale 17/2004 , nei confronti della Soc. Priverno Cave Srl, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17/2004 ,

di dichiarare, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito



**PICOZZI & MORIGI**  
STUDIO LEGALE

Francesco Berlinguer  
Giulio Blenx  
Marco Picozzi  
Maurizio Borra  
Pier Nicolò Cecchin  
Katia Biasiolo  
Vincenzo Assante  
Anna Gigante  
Francesca Pellegrini  
Fabiana Liberati  
Andrea Buitoni  
Alessandro Portoghese  
Enrico Postorino  
Carlo D'Andrea  
Maria Teresa D'Attellis  
Lidia Flocco  
Debora Valente  
Giampaolo Carnevale  
Raffaele Covelli  
Angela Turchiano  
Rossana Barbuto  
Rosalba Micera  
Fernando Ludione  
Maria Cerbone  
Maria Cristina Ferriolo  
Fabrizio Morigi  
Matteo Zhi  
Aurora Zhu  
Giacomo Zhang  
Marco Tong  
Romina Petrungaro  
Nicola Picozzi  
Michele De Stefano  
Gabriele Babbucci  
Marilena Aprile Ximenes

Fabio Romoli  
Giorgio Marchetti

**ROMA**  
Via Enrico Fermi, 15  
Via Gregorio VII, 384  
Via L. Boccherini, 3  
L.go Santovetti, 5/N  
(Grottaferrata)

**MILANO**  
Via Cerva, 1  
**NAPOLI**  
Piazza Piedigrotta, 15  
**OLBIA**  
Palazzo Terranoa  
Via Alessandro Nanni, 27  
**BARI**  
Via Roberto da Bari, 96  
**VICENZA**  
Viale del Mercato Nuovo, 71

**SHANGHAI, CINA**  
1507 OOCL Plaza  
841 Yan An Zhong Road  
200040 Shanghai  
**NAN JING, CINA**  
11, F Tian Cheng Mansion  
199 Guangzhou Road  
210029 Nan Jing

www.picozzimorigi.it  
www.picozzimorigi.cn

Avv. Alessandro Picozzi  
Avv. Enrico Morigi  
Avv. Carlo Celani

ROMA  
Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 6798633  
Fax +39 06 678 9636 studio@picozzimorigi.it

### PARERE


Nell'ambito dell'attività di consulenza legale esterna per il supporto dell'Ufficio Cave del Comune di Priverno è stata esaminata la pratica relativa alla società Priverno Cave Srl, autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in loc. "Perazzete". In particolare, a fronte del mancato ripristino dell'area di cava e dello sconfinamento accertato dall'Amministrazione comunale, è stato chiesto di valutare le iniziative da porre in essere a tutela dell'Ente comunale.

Sulla base degli atti e documenti messi a disposizione dal Dipartimento – Ufficio Cave – del Comune di Priverno si evidenzia, preliminarmente, che con determinazione n. 10 del 09.06.1999 la società Priverno Cave Srl (d'ora in poi Priverno Cave) è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita in loc. "Perazzete" in agro del Comune di Priverno, distinta in catasto al Fg. N. 42 p.lle. n.ri 39, 41, 59, 60, 61, 65, 66, 75, 68, 36, 56, 57, 58, 37, 38, 43, 44, 69, 51, 50, 33, 73, 34 e 35.

Con successiva autorizzazione n. 10 bis del 5.02. 2003 è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva per ulteriori 30 mesi, a partire dal 09.06.2002.

Con determinazione n. 51 del 13.10.2004, il Comune di Priverno ha autorizzato l'ampliamento della cava estrattiva di calcare dei terreni distinti in catasto Fg 42 particelle 31, 32, 33, 86, 101, e 103 " *con l'esclusione dell'area boscata sita a nord del terreno oggetto di ampliamento, in prossimità del confine della cava originaria*",


Con successiva istanza la società Priverno Cave ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva, di cui alla Determinazione n. 51 del 13.10.2004 e con determinazione n. 78 del 18.12.2007 il Comune ha prorogato l'esercizio dell'attività estrattiva per ulteriori 18 mesi, a partire dal 13.10.2007.



Con determina n. 202 del 30.03.2009, è stata autorizzata la proroga di ulteriori 12 mesi. Infine, con determinazione n. 174 del 13.04.2010, è stata concessa una proroga di 4 mesi, al solo fine di portare a compimento l'opera di recupero del territorio, interessato alla riqualificazione ambientale. Difatti, il Comune, con nota prot. n. 11731 del 01.07.2010, ha chiesto alla società Priverno Cave la produzione di documentazione idonea al fine di verificare *"lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004"*.

La documentazione chiesta dall'amministrazione è stata prodotta dalla società in data 20.07.2010. A fronte di tale produzione, il Comune riscontrando delle carenze documentali, in data 27.07.2010, chiedeva alla società di sanare le riscontrate carenze oltre ad adeguare la polizza fideiussoria. In data 01.02.2011 la società Priverno Cave presentava un progetto per il completamento dei lavori di riambientazione dell'area, rispetto al quale il Comune, con nota del 13.04.2012 prot. n. 6148, evidenziando delle carenze documentali, invitava la società ad integrare la documentazione versata in atti.

In data 09.03.2011, su richiesta del Comune di Priverno, veniva effettuato un sopralluogo presso il sito estrattivo in questione, per effettuare degli accertamenti sullo stato finale dei luoghi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004. Dal sopralluogo effettuato congiuntamente alle autorità preposte è emerso quanto segue: " a) risultano sconfinamenti in corrispondenza dell'ultimo ampliamento, localizzato a nord-ovest area di cava, precisamente a nord e sud dell'area stessa, quantificabile approssimativamente, in mq 150×10 area nord e mq 150×30 area sud; b) la pendenza media, dei fronti viene rilevata in 50° superiore a quanto autorizzato in progetto 42°; c) la quota del "piazzale di cava" risulta più bassa rispetto a quanto autorizzato di circa ml 12,50; d) si evidenzia un modesto recupero solo ai fini morfologici delle gradonature, sull'estrema parte situata sul lato nord-ovest del sito estrattivo; e) la restante area di cava non è stata oggetto di alcun recupero morfologico, sono presenti, infatti in corrispondenza del primo sito autorizzato, fronti a pendenza pressoché unica sub-verticale; f) per quanto concerne il recupero vegetazionale del sito estrattivo si è rilevato l'assenza di alcun tipo di piantumazione, ciò in difformità, rispetto a quanto autorizzato, fatta salva una modesta parte del sito nord-ovest della cava; g) si riscontra, dall'esame della documentazione, da quanto comunicato dal responsabile del




*servizio del Comune che la polizza fideiussoria a garanzia del recupero ambientale finale è scaduta nell'anno 2007; h) l'amministratore della società fa presente di aver presentato al Comune di Priverno richiesta di proroga dell'autorizzazione di cava (luglio 2010). Agli atti del Comune è tutt'ora in istruttoria. Fa presente inoltre, di aver presentato nel mese di gennaio 2011 un progetto di recupero dell'ex sito estrattivo, con terre e rocce da scavo."*

In considerazione dell'esito della verifica finale di cui sopra, della mancata produzione della documentazione integrativa richiesta dal Comune Priverno Cave e della mancanza della polizza fideiussoria, il Comune di Priverno, con determinazione n. 333 del 6.11.2012, ai sensi dell'art. 28 della citata L.R. 17/2004, adottava nei confronti della società Priverno Cave la sanzione pecuniaria di Euro 70.000,00, per l'esercizio di attività di coltivazione in mancanza della prescritta autorizzazione – essendo stato accertato uno sconfinamento dell'area di scavo – ed una ulteriore sanzione di Euro 83.363,00 in considerazione del maggior volume di scavo e del contributo ambientale.

Ciò posto, considerato che la mancata produzione ed integrazione documentale da parte della soc. Priverno Cave è ostativa alla approvazione del progetto di riambientazione e che il mancato ripristino dell'area di cava è fonte di danno ambientale, si ritiene, al fine di tutelare gli interessi del Comune di Priverno, i competenti Uffici debbano procedere:

- 1) nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17/2004, art. 28, comma 5, ad applicare le sanzioni pecuniarie secondo le procedure previste dalla L.R. 30/1994 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e dalla L. 689/1981, come determinate con provvedimento, n. 333 del 6.11.2012, del Dipartimento n. 2 del Comune di Priverno;
- 2) nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17/2004, art. 25, comma 3, a segnalare all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione;
- 3) previo accertamento del danno ambientale subito dall'ente, conseguente al mancato recupero e ripristino ambientale dell'area di cava e alle attività di scavo svolte in mancanza della prescritta autorizzazione, ad agire nei confronti di coloro che risulteranno essere responsabili, per il





recupero forzoso delle somme necessarie allo svolgimento dei lavori  
ripristino ambientale dell'area di cava;

- 4) ad adottare, previo sopralluogo da effettuarsi anche ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/2004 come chiesto dalla scrivente in data 10.01.2013 al competente servizio, ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L. i provvedimenti necessari al fine tutelare l'incolumità pubblica, ordinando alla soc. Priverno Cave Srl di mettere in sicurezza l'area di cava, di rimuovere i mezzi, macchinari, attrezzature e veicoli presenti nel bacino di cava e di interdire l'area oggetto di attività estrattiva, onde evitare ulteriori pregiudizi anche ambientali derivanti dal mancato ripristino e recupero ambientale.

Roma, 5 marzo 2013

Avv. Lidia Flocco



Città  
d'Arte

# COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

**PRIVVERNO** *Online* <http://www.comune.priverno.latina.it>

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 22.01.2013**

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DEC.LGS/VO 18/08/2000, N. 267  
SULLA PROPOSTA DI DELIB. DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**Servizio Cave – Danno ambientale - indirizzi.**

---

## **SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2**

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 15.01.2013

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Luigi PILONE

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

li, \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Luigi PILONE

Dalla Residenza Comunale li, \_\_\_\_\_

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi \_\_\_\_\_ giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO  
(Provincia di Latina)